



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**

**Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” Scuola dell’Infanzia, Primaria e  
Secondaria di 1° grado**

**Largo dei Pini 1 – 92022 CAMMARATA (AG)**

**Cod. Fisc. 93062680843 – Cod. Mecc. agic82700x - Tel./Fax 0922/909106**

**E-mail agic82700x@istruzione.it – Sito web [www.icgiovanni23esimo.edu.it](http://www.icgiovanni23esimo.edu.it)**

**Posta elettronica certificata agic82700x@pec.istruzione.it**

Circolare n° 175

Cammarata, 17/08/2021

**A tutto il Personale Docente e non docente**

**Al Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune**

**Al Responsabile della Cooperativa “ La Speranza “**

**Cammarata**

**Al Sito Web**

**Oggetto: Comunicazione obbligo certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) per tutto il personale scolastico, ai sensi del D.L. n. 111 del 6 agosto 2021.**

In applicazione del **Decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111** “*Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*”, si comunica quanto riportato nell’art. 9-ter - (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario) “*Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass) di cui all’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 52 del 22/04/2021 e cioè uno dei seguenti documenti:*

- 1. certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;**
- 2. certificazione comprovante l’avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;**
- 3. certificato attestante risultato negativo al virus SARS-CoV-2 a seguito di test molecolare o antigenico rapido.**

*Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra è considerato assenza ingiustificata e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.*

Le disposizioni citate non si applicano, fino al 30 settembre 2021, ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04/08/2021 che, per completezza di informazione, si allega alla presente.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 *“Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*.

Con circolare del Ministro dell'Istruzione potranno essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

Per quanto non specificato nella presente circolare, si rimanda alla normativa di riferimento.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**GIUSEPPE BALDO**

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93